



Settore Professionisti

Prot. n. 1763 /gr

Roma, 27 marzo 2012

Ai Sigg. Presidenti delle Società
Organizzatrici

Ai Sigg. Procuratori Sportivi

Ai Sigg. Presidenti degli Organi
Territoriali della F.P.I.

e p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali

Al Direttore Generale della Lega
Dott. Carlo Nori

Circolare n. 26 del 27 marzo 2012

OGGETTO: Modifica art. 26 del Regolamento Settore Professionisti

Il Consiglio Federale, nella riunione del 23 marzo u.s. a Roma, ha constatato la carenza in termini regolamentari di una norma che disciplini e preveda la facoltà di recesso unilaterale a prescindere della giusta causa dei contratti di procura.

Pertanto è stata deliberata la seguente modifica ed integrazione al Regolamento Settore Professionisti:

Art. 26 – Risoluzione dei contratti di procura

1. Le parti possono risolvere consensualmente l'incarico (o il contratto di procura) in qualsiasi momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto e depositato o inviato mediante raccomandata a.r. e/o posta certificata e/o fax presso la FPI.
2. Il pugile professionista può revocare l'incarico al procuratore ed il procuratore può recedere dal contratto di incarico, con un preavviso di mesi tre – che può essere ridotto qualora ricorra una giusta causa – da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente il pugile o il procuratore dovrà depositare o inviare lettera raccomandata a.r. e/o posta certificata e/o fax presso la FPI copia della documentazione comprovante la comunicazione inviata alla controparte.
3. Alcun risarcimento dovrà essere corrisposto qualora l'esercizio della revoca e/o del recesso sia avvenuto nelle modalità indicate al punto precedente ovvero di preavviso di mesi tre.
4. Nel caso in cui il pugile o il procuratore esercitino la revoca o il recesso con un preavviso inferiore a tre mesi alcun risarcimento sarà dovuto laddove revoca o recesso siano stati esercitati per giusta causa.

5. Il pugile o il procuratore che intenda contestare l'esistenza della giusta causa deve, a pena di decadenza iniziare l'azione di accertamento della giusta causa contro la controparte entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso.
6. Qualsiasi controversia tra un pugile ed un procuratore nascente da, o connessa con, un contratto di procura o con il presente regolamento è deciso con arbitrato amministrato dalla FPI ai sensi dell'art. 50 dello Statuto FPI.

Il testo della presente Circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
f.to Dott. Antonio Del Greco

Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa